

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

L'informazione nel campo delle prestazioni complementari AVS/AI avviene, ma ... c'è la possibilità di migliorarla?

Le prestazioni complementari AVS/AI da tempo risultano efficaci e generalmente permettono alle persone anziane di vivere dignitosamente, senza essere di peso ai propri familiari.

Esiste però un grosso neo, che dovrà essere analizzato nel futuro prossimo, vale a dire l'impatto che la casa primaria (che spesso corrisponde all'unico risparmio di una vita lavorativa) riveste, nel calcolo relativo e la possibilità - scelta dal Cantone Ticino - di far capo ad un prestito presso la Banca dello Stato, opportunità che è stata scelta, da quanto mi consta, da un solo beneficiario.

L'aumento della speranza di vita provocherà sicuramente un aumento degli anziani soli. È risaputo che quando uno dei coniugi viene a mancare, l'altro deve affrontare una serie interminabile di problemi, anche di carattere affettivo. Quindi, sovente, oltre ai problemi economici nella vita dell'anziano rivestono grande importanza le abitudini, le certezze e sicuri punti di riferimento sui quali poter fare affidamento.

Questa premessa è necessaria per sottolineare che ancora oggi vi sono molti anziani, soprattutto quelli che vivono unicamente con la rendita AVS, che vivono in difficoltà finanziarie.

Parecchi di loro, forse perché non hanno mai chiesto nulla allo Stato, forse per orgoglio, oppure per dignità o per timore di vedersi rifiutare la richiesta, non chiedono neppure di poter beneficiare della prestazione complementare. Ricordo però che questa risulta essere una prestazione di tipo assicurativo e, pertanto, richiederla è un diritto legittimo e non un intervento di tipo assistenziale. L'anziano non deve quindi vergognarsi di inoltrare tale richiesta.

Il nostro Cantone invia sistematicamente ai nuovi beneficiari di rendita AVS o AI due opuscoli, in modo che gli interessati possano calcolare in modo sommario se rientrano nel campo di applicazione della PC. Inoltre, l'Istituto della assicurazioni sociali, come pure le agenzie comunali AVS sono a loro disposizione per fornire consulenza.

La materia relativa all'obbligo di informare è retta dal diritto federale, in particolare dalla Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (art. 27 LPGA) e dalla LPC.

Il Consiglio Federale (CF) ha risposto, in data 9 aprile 2004, ad una mozione, poi trasformata in postulato (3.3008) e ad un postulato (3.3009) della Commissione della sicurezza sociale e della salute pubblica del Consiglio Nazionale relativa all'armonizzazione dell'informazione fra i diversi Cantoni.

Segnatamente, il CF ha deciso di procedere ad un'analisi sul modo in cui gli organi cantonali esecutivi provvedono ad informare i beneficiari nei vari Cantoni e i relativi effetti sull'obbligo di informare nel campo delle prestazioni complementari.

Chiedo cortesemente al Consiglio di Stato, al momento della presentazione del rapporto del CF, di informare compiutamente il Gran Consiglio sui risultati dello stesso e di indicare se vi sono ulteriori possibilità per raggiungere beneficiari AVS/AI che attualmente non fanno richiesta di prestazioni complementari ma che potrebbero averne diritto.

A livello cantonale, invece, vorrei sottolineare, in particolare, uno specifico punto, e precisamente quello relativo alle condizioni per ottenere il diritto alle PC: quello che concerne l'immobile ad uso abitativo personale. I Cantoni hanno la possibilità di non computare da Franchi 75'000 sino a 150'000 del patrimonio immobiliare primario. Il Ticino ha scelto di non computare Franchi 25'000 per le persone sole e 40'000 per le coppie, offrendo la possibilità di accedere ad un prestito presso la Banca dello Stato, garantito in fideiussione dal Cantone.

Chiedo quindi:

1. come è regolata questa norma negli altri Cantoni, tramite indagine comparativa;
2. quanti sono i casi in Ticino che hanno fatto ricorso a questa opportunità, in vigore dal 1997 (mi risulta che sino a poco tempo fa fosse un singolo caso);
3. nel caso in cui il numero dei casi non si discosti di molto dal singolo caso di cui sopra, non ritiene il Consiglio di Stato che ciò sia dovuto in buona parte alla difficoltà di interpretazione delle modalità di ottenimento di tale prestito e, pertanto, di una informazione lacunosa e/o insufficiente? Come intende migliorare questo importante aspetto?

MORENO COLOMBO